Parlamento europeo
2024 - 2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0580(CNS)

9.3.2026

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione)
(COM(2025)0580 – C10-0207/2025 – 2025/0580(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Tomáš Kubín

(Rifusione – articolo 113 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....41

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....43

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA44

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE.....46

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione)
(COM(2025)0580 – C10-0207/2025 – 2025/0580(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2025)0580),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C10-0207/2025),

– visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati italiana, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

– vista la lettera in data 11 dicembre 2025 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 113, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 113 e 84 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2026),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal

[1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO	DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione)	relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco ***greggio, al tabacco lavorato*** e ai prodotti correlati (rifusione)

Or. en

Motivazione

La Commissione europea ha deciso di applicare il sistema d'informatizzazione del controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) al tabacco greggio e il relatore concorda con tale approccio. La direttiva non riguarda più solo il tabacco lavorato, come in precedenza, bensì anche il tabacco greggio. Il relatore ritiene pertanto opportuno modificare leggermente il titolo della proposta in modo che contenga le parole "tabacco greggio".

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Visto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,	visto il parere del Comitato economico e sociale europeo***[1 bis]***,

[1 bis] ***Parere del 18 febbraio 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta***

ufficiale).

Or. en

Motivazione

L'intenzione del relatore è quella di prendere formalmente atto del parere del Comitato economico e sociale europeo, adottato di recente.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da succedanei dei tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei che ***falsano la concorrenza e compromettono il*** corretto funzionamento del mercato interno. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali succedanei dei tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.	(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da succedanei dei tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei che ***pongono una sfida al*** corretto funzionamento del mercato interno. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali succedanei dei tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.	(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali. ***D'altra parte, alcuni studi[3 bis] dimostrano che i nuovi prodotti sono generalmente meno nocivi delle sigarette tradizionali a combustione e possono aiutare i fumatori a smettere in maniera più graduale.***
[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.	[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31)	[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31)
	[3 bis] Ambildhok, Kadambari A et al. "Assessing the Health Impacts of Heated Tobacco Products Compared to Traditional Tobacco Use: A Systematic Review of Current Evidence" (Valutazione degli effetti sulla salute del tabacco riscaldato rispetto al consumo tradizionale di tabacco: Una revisione sistematica delle prove scientifiche attuali). Cureus 17(10). DOI: 10.7759/cureus.95166

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Attualmente il costo della vita è in aumento in tutta l'Unione. Nel fissare nuovi livelli minimi di tassazione per i prodotti del tabacco, è essenziale tenere conto della natura regressiva delle imposte sul tabacco e dell'onere finanziario sproporzionato del consumo di tabacco a carico dei gruppi di popolazione a basso reddito. Considerata la maggiore diffusione dell'abitudine al fumo tra le famiglie a basso reddito e la quota significativamente maggiore del loro reddito destinata ai prodotti del tabacco, sono molto più colpite dagli aumenti delle tasse rispetto alle famiglie a reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati, che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.	(6) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati, che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche***, per la varietà dei rischi per la salute*** e per gli usi cui sono destinati.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli altri tabacchi da fumo, il tabacco per pipa ad acqua e il tabacco riscaldato al fine di migliorare la certezza del diritto e lottare contro la frode. ***È inoltre opportuno operare una distinzione tra i sigari e i sigaretti per garantire la coerenza giuridica e consentire agli Stati membri di adeguare, ove necessario, i regimi di imposizione al fine di evitare una sostituzione indotta dalla tassazione.***	(8) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli altri tabacchi da fumo, il tabacco per pipa ad acqua e il tabacco riscaldato al fine di migliorare la certezza del diritto e lottare contro la frode.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari**,** sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco per pipa ad acqua, tabacco riscaldato, e di altri tabacchi lavorati affinché i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali***, un sigaro di peso massimo pari a 3 grammi venga trattato come sigaretto***, il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino, il tabacco che può essere utilizzato in una pipa ad acqua sia trattato come tabacco per pipa ad acqua, il tabacco che è riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica sia trattato come tabacco riscaldato, altro tabacco preparato o destinato al consumo umano sia trattato come altro tabacco lavorato e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti.	(9) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari ***e*** sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco per pipa ad acqua, tabacco riscaldato, e di altri tabacchi lavorati affinché i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino, il tabacco che può essere utilizzato in una pipa ad acqua sia trattato come tabacco per pipa ad acqua, il tabacco che è riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica sia trattato come tabacco riscaldato, altro tabacco preparato o destinato al consumo umano sia trattato come altro tabacco lavorato e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto e nelle modalità di utilizzo.	(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto***, nei rischi per la salute*** e nelle modalità di

utilizzo ***dei prodotti***.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.	(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione***, esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati (inflazione di fondo)***, pubblicato da Eurostat. ***L'adeguamento dovrebbe basarsi sull'inflazione di fondo piuttosto che sull'inflazione complessiva al fine di evitare una potenziale volatilità eccessiva causata da aumenti significativi dei prezzi di beni più fluttuanti come l'energia e i prodotti alimentari. Inoltre, un massimale di adeguamento del 12 % dovrebbe garantire una migliore prevedibilità per le autorità fiscali nazionali e il mercato dei prodotti del tabacco. Il meccanismo di adeguamento dell'inflazione dovrebbe applicarsi solo dopo la fine del periodo transitorio per ridurre il livello di complessità per gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.	(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute. ***È pertanto della massima importanza tenere presente l'impatto delle nuove aliquote minime di accisa sul commercio illecito e la crescita del mercato nero. Lo scopo fondamentale è conseguire gli obiettivi di salute pubblica senza nel contempo incentivare i consumatori a cercare prodotti più economici sul mercato nero. I livelli minimi di tassazione dovrebbero essere determinati in modo adeguato e ponderato al fine di evitare che, a causa di aumenti significativi delle aliquote minime, i consumatori scelgano di procurarsi i prodotti del tabacco sul mercato nero, con potenziali ripercussioni negative sul gettito fiscale e senza alcun miglioramento della situazione di salute pubblica.***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino	(23) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino

da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso. ***Analogamente, l'aumento dei minimi dell'UE per sigari, sigaretti e altri tabacchi da fumo mira a ridurre il divario rispetto all'aliquota per le sigarette al fine di conseguire una progressiva convergenza tra i prodotti e ridurre al minimo il rischio di sostituzione tra prodotti diversi.***	da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.

Or. en

Motivazione

I sigari/sigaretti non sono considerati potenziali sostituti delle sigarette. Entrambi i gruppi di prodotti sono caratterizzati da modelli di consumo molto diversi (frequenza, occasione), demografia dei consumatori, tassi di dipendenza, ecc.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Per quanto riguarda i sigari e i sigaretti, tali prodotti costituiscono un segmento di mercato distinto e marginale con una quota complessiva ridotta, un limitato potenziale di sostituzione rispetto alle sigarette a causa dei diversi profili e abitudini di consumo e sono prevalentemente prodotti da piccole e medie imprese (PMI) e da imprese a conduzione familiare profondamente radicate nelle economie regionali. Per garantire la proporzionalità ed evitare danni indebiti a questa categoria di nicchia, le accise minime dovrebbero riflettere espressamente queste caratteristiche uniche, quali il volume di mercato ridotto, l'uso occasionale

piuttosto che quotidiano e la minima sostituibilità tra i prodotti, mantenendo nel contempo un trattamento fiscale strutturalmente e sostanzialmente differenziato dalle sigarette.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Date le specificità del mercato dei sigari e dei sigaretti, la Commissione dovrebbe, entro... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] valutare l'impatto delle nuove aliquote minime di accisa applicabili ai sigari e ai sigaretti sulle PMI, sui produttori a conduzione familiare, sull'occupazione e sulle catene di approvvigionamento regionali e sui modelli di sostituzione. Qualora dalla valutazione emergano impatti sproporzionati sulle PMI, sui produttori a conduzione familiare o sull'occupazione regionale, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per adeguare le aliquote minime applicabili o la struttura di tali aliquote in modo da garantire la proporzionalità e mantenere un adeguato differenziale rispetto alle sigarette.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno. ***Pertanto l'accisa minima globale dovrebbe essere espressa come un importo per chilogrammo o un importo per un determinato numero di pezzi a seconda del tipo di prodotto a base di tabacco riscaldato in questione.***	(25) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale, ***o*** come importo per chilogrammo o per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***con un'aliquota più elevata per i liquidi con una concentrazione*** di nicotina ***superiore a 15 mg/ml per rispecchiare la varietà di prodotti ed evitare l'elusione fiscale attraverso miscele "fai da te"***.	(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***indipendentemente dal fatto che contengano nicotina o meno. Il fatto di non dover verificare il contenuto*** di nicotina ***dovrebbe facilitare l'applicazione delle norme e la vigilanza da parte delle autorità fiscali nazionali. Secondo un recente studio condotto nell'ambito del progetto di indagine europea nelle scuole su alcol e altre droghe, quasi la metà degli studenti europei ha provato le sigarette elettroniche almeno una volta nella vita e il 22 % degli studenti le ha utilizzate nell'ultimo mese[1 bis]. La politica fiscale dovrebbe quindi tenere conto del crescente interesse dei giovani per le sigarette elettroniche.***

*[1 bis] **Agenzia dell'Unione europea sulle droghe. Progetto di indagine europea nelle scuole su alcol e altre droghe (ESPAD). euda.europa.eu. pag. 18. Consultabile all'indirizzo: https://www.euda.europa.eu/publications/data-factsheets/espad-2024-key-findings_it***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Periodi transitori di ***quattro*** anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo ***due*** anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.	(29) Periodi transitori di ***cinque*** anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo ***tre*** anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per	(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per

modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[4] del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati (inflazione di fondo)***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[4] del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in considerazione l'eventuale equalizzazione	***soppresso***

dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

A nostro avviso, prevedere nell'attuale rifusione quali decisioni la Commissione dovrebbe adottare in futuro non corrisponde a buona redazione legislativa. Inoltre, non è chiaro in primo luogo perché sia necessaria e auspicabile una uniformazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i sigari;	b) i sigari ***e i sigaretti***;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i sigaretti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) il tabacco per pipa ad acqua;

Or. en

Motivazione

Per una spiegazione si veda la motivazione dell'emendamento 27.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tabacco per pipa ad acqua;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per una spiegazione si veda la motivazione dell'emendamento 27.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I sigaretti sono sigari aventi un peso massimo di 3 g al pezzo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo è diventato obsoleto a seguito dell'eliminazione della distinzione tra sigari e sigaretti, proposta dalla Commissione. Il relatore non ritiene opportuno distinguere tra sigari e sigaretti, dato che sono comunque soggetti alla stessa imposta. Il relatore propone di istituire un'unica categoria denominata "sigari e sigaretti"; pertanto, il limite massimo di peso di 3 g non è più necessario.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 ***e*** nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.	b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto non compresi nell'articolo 3***, paragrafo 1,*** nell'articolo 4, paragrafo 1***, nell'articolo 7, paragrafo 1 e nell'articolo 8***, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento tecnico che specifica che i cascami di tabacco possono essere considerati tabacco da fumo solo se non rientrano nelle definizioni di sigarette, sigari/sigaretti, tabacco riscaldato o altri tabacchi lavorati.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il tabacco da fumo venduto o destinato alla vendita ai fini dell'utilizzo in una pipa ad acqua per la produzione di emissioni che passano attraverso un liquido prima di essere inalate dagli utilizzatori, è considerato tabacco per pipa ad acqua.

Or. en

Motivazione

The definition of 'waterpipe tobacco' has been revised and relocated. Specifically, the word

"can" has been replaced with "sold or intended to be sold" to close an existing loophole explained below. Having 'waterpipe tobacco' as a separate category (Commission version) creates a potential issue: virtually all smoking tobacco could be classified as waterpipe tobacco whenever it is physically possible to use it in a waterpipe, regardless of the manufacturer's intended purpose. Since the proposed minimum tax rate for waterpipe tobacco is lower than the rate for other smoking tobacco and for fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes, this creates a significant risk for tax administrations. Manufacturers and importers could claim that their products "can" be used in a waterpipe — even when this is not their intended or primary use — and thereby qualify for the lower tax rate. Therefore, we adapted the definition and put waterpipe tobacco under 'smoking tobacco' to close this loophole.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco per pipa ad acqua" si intende il tabacco che può essere utilizzato in una pipa ad acqua per la produzione di emissioni che passano attraverso un liquido prima di essere inalate dagli utilizzatori.	
2. Sono assimilati al tabacco per pipa ad acqua i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1.	
3. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 5 e che possono essere utilizzati sia mediante una pipa ad acqua come tabacco per pipa ad acqua sia come tabacco da fumo sono assimilati al tabacco da fumo.	
4. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 7 e che possono essere utilizzati sia mediante una pipa ad acqua come tabacco per pipa ad	

acqua sia come tabacco riscaldato sono assimilati al tabacco riscaldato.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 16 (definizione spostata e adeguata del tabacco per pipa ad acqua).

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo ***6***, paragrafo ***1***.	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo ***5***, paragrafo ***2 bis***.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se il tabacco riscaldato è tassato per numero di pezzi a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), un pezzo di tabacco riscaldato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerato, ai fini dell'accisa, come due pezzi il cui contenuto di tabacco è superiore a 0,45 grammi ma non superiore a 0,75 grammi, come tre pezzi il cui contenuto di tabacco

	è superiore a 0,75 grammi ma non superiore a 1,05 grammi e come un pezzo aggiuntivo per ogni 0,3 grammi di contenuto di tabacco a partire da 1,05 grammi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che le nuove aliquote minime dell'accisa non siano aggirate aumentando le dimensioni o il peso degli "stick" o dei prodotti a base di tabacco riscaldato, pur continuando a tassarli come un unico articolo. La valutazione d'impatto della Commissione indica che il peso medio di uno stick di tabacco riscaldato è di circa 0,3 g (pagina 101); si sono pertanto stabilite le seguenti soglie per garantire un'imposizione fiscale equa degli stick potenzialmente più grandi.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della presente direttiva, per "sigaretta elettronica" si intende un prodotto che può essere utilizzato per il consumo di vapore ***attraverso un bocchino,*** o qualsiasi componente di tale prodotto***, compresi una cartuccia, un serbatoio e un dispositivo senza cartuccia o serbatoio, e*** che può essere monouso o ricaricabile ***mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio,*** o ricaricabile ***con cartucce monouso***.	2. Ai fini della presente direttiva, per "sigaretta elettronica" si intende un prodotto che può essere utilizzato per il consumo di vapore o qualsiasi componente di tale prodotto che può essere monouso o ricaricabile ***o il cui contenuto sia*** ricaricabile.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è colmare una potenziale lacuna e rendere la definizione il più ampia possibile.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione per via orale***, miscelati con*** fibre vegetali o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente e che non contengono tabacco.	1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione per via orale ***e*** fibre vegetali o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente e che non contengono tabacco.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è ancora una volta quello di colmare una potenziale lacuna. In via teorica, il produttore potrebbe evitare di miscelare gli ingredienti e chiedere al consumatore di farlo appena prima dell'uso, sfuggendo così alla definizione delle buste di nicotina come prodotto soggetto a tassazione. Si suggerisce pertanto di eliminare il riferimento alla miscelazione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.	2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati*** pubblicato da Eurostat. ***L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto non può essere adeguata di oltre il 12 %.***

Or. en

Motivazione

Per maggiori dettagli sull'inflazione di fondo, si veda il considerando 13. Il massimale dell'adeguamento massimo del 12 % mira a rendere gli adeguamenti delle aliquote minime più prevedibili e meno volatili.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari alla somma ***di un terzo*** dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicato per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento più ***due terzi*** del tasso dell'Unione per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.	3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari alla somma ***della metà*** dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicato per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento più ***la metà*** del tasso dell'Unione per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che l'indice del livello dei prezzi sia uno strumento utile per rendere le aliquote minime più eque tra gli Stati membri con situazioni economiche molto diverse. Pertanto, dovrebbe essere aumentata e il suo peso nel calcolo dell'aliquota minima finale dovrebbe essere aumentato da un terzo a metà.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***ogni anno entro il 28 febbraio*** atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. ***Gli Stati membri applicano i nuovi livelli minimi di tassazione a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del rispettivo atto delegato.***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano durante i periodi transitori di cui all'articolo 20, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 22, paragrafi 3 e 4***.	6. ***Il paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2036***.

Or. en

Motivazione

L'indicizzazione delle aliquote fiscali minime a livello dell'UE è un elemento completamente nuovo che rende la direttiva adeguata alle esigenze future, ma che aggiunge altresì complessità per le autorità fiscali degli Stati membri. Pertanto, si è deciso di applicare la disposizione sull'indicizzazione (paragrafo 2) dopo la fine del periodo transitorio e il successivo periodo di tre anni civili.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***63*** % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di 215 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.	L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***60*** % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di 215 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Motivazione

Per alcuni Stati membri l'obiettivo del 63 % non è raggiungibile. Data la mancanza di un periodo transitorio per le sigarette, è necessario ridurre la percentuale al 60 %.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di 274 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***63*** % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.	Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di 274 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***60*** % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sigari	a) sigari ***e sigaretti;***

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sigaretti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***altro*** tabacco da fumo;	d) tabacco da fumo***, inclusi:***
	i) tabacchi trinciati a taglio fino da

usarsi per arrotolare le sigarette;

ii) il tabacco per pipa ad acqua;

iii) altro tabacco da fumo;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tabacco per pipa ad acqua;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione			
a)	per quanto concerne i sigari	:	al ***40*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	***per quanto concerne i sigaretti***	***:***	***al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;***
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	***:***	al ***62*** % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di ***215*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

d)	***per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo***	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al ***50*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***107*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***55*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***108*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al ***55*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***155*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati	:	al ***50*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.
Emendamento			
a)	per quanto concerne i sigari ***e i sigaretti***	:	al ***15*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***54*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	***per quanto concerne il tabacco da fumo***		
i)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al ***50*** % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di ***180*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
ii)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al ***33*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***80*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
iii)	per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo	:	al ***35*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***110*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***40*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***80*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; ***oppure*** al ***40*** % del prezzo di vendita al minuto,

			imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***260*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati	:	al ***35*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***110*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre ***2029*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari ***o*** sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***88*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o ***125*** EUR per chilogrammo o il ***45*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre ***2030*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari ***e*** sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***58*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o ***83*** EUR per chilogrammo o il ***20*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Motivazione

Il periodo di transizione è prorogato di un anno. Per ottenere le aliquote finali desiderate per il tabacco riscaldato, come indicato nella tabella di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le aliquote applicabili durante il periodo transitorio sono state adattate di conseguenza.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio ***2030*** fino al 31 dicembre ***2031*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno ***71,5*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al ***20*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari ***o*** sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***98*** EUR per 1 000 pezzi o ***140*** EUR per chilogrammo o il ***50*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio ***2031*** fino al 31 dicembre ***2032*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno ***24*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al ***10*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari ***e*** sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***68*** EUR per 1 000 pezzi o ***97*** EUR per chilogrammo o il ***30*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Motivazione

Il periodo di transizione è prorogato di un anno. Per ottenere le aliquote finali desiderate per sigari e sigaretti e il tabacco riscaldato, come indicato nella tabella di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le aliquote applicabili durante il periodo transitorio sono state adattate di conseguenza.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) specifica, espressa come importo per millilitro, nel caso dei liquidi per le

sigarette elettroniche;

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è più specifica e più adatta per i liquidi per sigarette elettroniche.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica, espressa come importo per chilogrammo;	b) specifica, espressa come importo per chilogrammo ***o, in alternativa, per un determinato numero di articoli, nel caso delle buste di nicotina e di altri prodotti a base di nicotina***;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di introdurre un approccio su misura per ogni categoria di prodotto e di essere il più specifici possibile.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***mista***, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.	c) ***una combinazione delle lettere a) e a bis) oppure a) e b), a seconda dei casi***, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di introdurre un approccio su misura per ogni categoria di prodotto e di essere il più specifici possibile.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente ***alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:***	2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche***, indipendentemente dal fatto che contengano nicotina o meno***, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente ***al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;***

Or. en

Motivazione

Per rendere più agevole l'applicazione della direttiva da parte delle autorità fiscali nazionali, si è deciso di applicare gli stessi livelli di tassazione ai liquidi per sigarette elettroniche (vape), indipendentemente dal contenuto di nicotina del liquido. Le autorità fiscali e doganali non dovrebbero esaminare il contenuto di nicotina per adempiere ai loro obblighi.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) liquidi contenenti più di 15 mg di nicotina per millilitro: 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal 1º gennaio 2030 l'accisa globale, espressa in percentuale ***o*** come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	Dal 1º gennaio 2030 l'accisa globale, espressa in percentuale***,*** come importo per chilogrammo ***o per un dato numero di pezzi***, deve essere almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***25*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***71,5*** EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: ***20*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***57*** EUR per chilogrammo;

Or. en

Motivazione

Solo alcuni Stati membri hanno già introdotto un'accisa sulle buste di nicotina. È quindi necessario ridurre leggermente la velocità di tassazione.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***25*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.	b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***20*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio ***2032*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale ***o*** come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	4. Dal 1º gennaio ***2033*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale***,*** come importo per chilogrammo ***o per un dato numero di pezzi***, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***50*** % del	a) le buste di nicotina: ***35*** % del

prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***100*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Motivazione

Solo alcuni Stati membri hanno già introdotto un'accisa sulle buste di nicotina. Inoltre, la stessa Commissione afferma nella sua valutazione d'impatto che i tassi proposti per le buste di nicotina potrebbero innescare un "collasso del mercato" in alcuni Stati membri (pag. 103). È pertanto necessario mantenere le aliquote minime finali fattibili e più realistiche.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***50*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.	b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***35*** % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) i tabacchi lavorati e i prodotti correlati distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'aggiunta di natura prettamente tecnica volta a disciplinare i casi in cui gli Stati membri modificano le accise sui prodotti muniti di bolli fiscali (ad esempio le sigarette). In tali casi, i prodotti recanti un bollo fiscale che riflette l'aliquota precedente (inferiore)

dell'accisa non devono rimanere in circolazione una volta terminato il periodo transitorio. Per questo motivo, i depositari autorizzati e gli altri operatori economici interessati hanno diritto al rimborso dell'accisa già versata, a condizione che i prodotti siano ritirati dal mercato e distrutti sotto la sorveglianza delle autorità competenti.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per preparare la relazione***, comprese le informazioni necessarie per confrontare l'importo delle accise riscosse e l'importo delle accise dovute ogni anno sul loro territorio***.	Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per preparare la relazione.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che la Commissione disponga di competenze e risorse sufficienti per raccogliere queste informazioni in autonomia. Inoltre, si presume che tali informazioni non siano necessarie alla Commissione per preparare la relazione in questione.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prende in considerazione	***soppresso***

l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

A nostro avviso, prevedere nell'attuale rifusione quali decisioni la Commissione dovrebbe adottare in futuro non corrisponde a buona redazione legislativa. Inoltre, non è chiaro in primo luogo perché sia necessaria e auspicabile una uniformazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis.
	Entro... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione valuta l'impatto delle nuove aliquote minime di accisa applicabili ai sigari e ai sigaretti sulle PMI, sui produttori a conduzione familiare, sull'occupazione regionale, sulle catene di approvvigionamento e sui modelli di sostituzione. Qualora dalla valutazione emergano impatti sproporzionati sulle PMI, sui produttori a conduzione familiare o sull'occupazione regionale, la Commissione presenta una proposta legislativa per adeguare le aliquote minime applicabili o la struttura di tali aliquote in modo da garantire la proporzionalità e mantenere un adeguato differenziale rispetto alle sigarette.

Or. en

MOTIVAZIONE

La rifusione della direttiva sulla tassazione del tabacco mira ad aggiornare le norme in materia di tassazione del tabacco, sia per quanto riguarda le aliquote minime delle accise, sia includendo i nuovi prodotti del tabacco apparsi sul mercato dall'ultima revisione della suddetta direttiva. Considerato il duplice obiettivo di garantire sia il corretto funzionamento del mercato interno sia un elevato livello di protezione della salute, è necessario trovare un equilibrio ambizioso, ma anche fattibile e realistico. Il relatore comprende ovviamente la necessità di rivedere le norme in materia di tassazione del tabacco nell'UE: le aliquote minime stanno diventando obsolete a causa degli aumenti salariali e dell'inflazione, sul mercato sono stati introdotti nuovi prodotti ed è auspicabile un certo livello di armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE. Inoltre, la tassazione sul tabacco può avere un impatto sulla salute pubblica.

Tuttavia, è fondamentale trovare il giusto equilibrio. L'aumento delle aliquote minime di tassazione deve essere effettuato con cautela e in modo ponderato, tenendo conto di tutte le possibili ripercussioni sui consumatori, sulle autorità fiscali nazionali e sul mercato dei prodotti del tabacco. L'efficacia delle accise dipende non solo dal livello delle aliquote minime, ma anche dai tempi, dalla struttura e dalla prevedibilità della loro applicazione. Adeguamenti eccessivamente bruschi o rigidi potrebbero distorcere i mercati legali e aumentare gli incentivi al commercio illecito, compromettendo così sia il gettito fiscale che gli obiettivi di applicazione della legge. Per questo motivo il relatore propone un aumento più graduale e pragmatico delle aliquote minime.

Un aspetto centrale della relazione è il trattamento differenziato dei prodotti in base alle loro caratteristiche, ai rischi per la salute e alle modalità di utilizzo. La proposta della Commissione riconosce la diversità dei prodotti del tabacco e della nicotina e introduce regimi fiscali specifici per le singole categorie. Il relatore sostiene questo approccio differenziato e ritiene fondamentale tenere sempre conto delle specificità dei diversi prodotti del tabacco.

La relazione affronta inoltre il tema dell'equilibrio tra gli obiettivi di salute pubblica e la struttura fiscale. I dati disponibili indicano che alcuni prodotti non combustibili potrebbero comportare rischi inferiori rispetto alle sigarette tradizionali e potrebbero contribuire a ridurre il consumo dei prodotti più nocivi. Il relatore ritiene pertanto che la politica in materia di accise debba evitare un approccio unico per tutti e riflettere i profili di rischio relativi in modo proporzionato.

La Commissione ha introdotto due nuovi meccanismi nella direttiva sulla tassazione del tabacco: l'indicizzazione delle aliquote minime, che avviene ogni tre anni, e l'indice del livello dei prezzi. Il relatore ritiene che entrambi gli strumenti siano utili per garantire la sostenibilità futura della direttiva sulla tassazione del tabacco. La relazione ha modificato lo strumento di indicizzazione limitandolo all'inflazione di fondo e introducendo un tetto massimo di adeguamento del 12 % per garantire una maggiore prevedibilità. L'indice del livello dei prezzi garantisce una determinazione più equa delle aliquote minime in base all'entità del livello generale dei prezzi in un determinato Stato membro. Il relatore concorda con tale logica e ha stabilito che il peso dell'indice del livello dei prezzi nel calcolo dell'aliquota minima finale dovrebbe essere aumentato da un terzo a metà.

Infine, la relazione sottolinea l'importanza dei periodi di transizione nel facilitare un'agevole

attuazione del nuovo quadro giuridico. I regimi transitori consentono agli Stati membri e agli operatori del mercato di adeguarsi gradualmente all'aumento delle aliquote minime, riducendo così il rischio di perturbazioni del mercato e di un aumento del commercio illecito. Pertanto, il relatore ha deciso di prorogare il periodo transitorio di un anno, fino alla fine del 2032.

Su tale base, la relazione propone adeguamenti mirati volti a rafforzare la proporzionalità, la coerenza e l'efficacia pratica della proposta della Commissione, nel pieno rispetto dei suoi obiettivi fondamentali.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Tobacco Europe AISBL, numero di registrazione: 1496873833 - 97
Associazione europea dei produttori di sigari, numero di registrazione: 92802501097 - 37
Commissione europea
Smoke Free Partnership, numero di registrazione: 6403725595 - 50
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nessuna

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1]Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

11.12.2025

Aurore Lalucq
Presidente
Commissione per i problemi economici e monetari
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (COM(2025)0580 – C10-0207/2025 – 2025/0580(CNS))

Signora Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 113 del regolamento del Parlamento, relativo alla rifusione.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 187 e 188, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento".

Seguendo il parere allegato del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modifiche sostanziali, la proposta si limiti a una mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche sostanziali.

La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 3 dicembre 2025 ed è giunta alla suddetta conclusione all'unanimità[1].

[1] Erano presenti al momento della votazione finale: Ilhan Kyuchyuk (presidente), Marion Walsmann

Distinti saluti,

Ilhan Kyuchyuk
Allegati: Parere del gruppo consultivo

(vicepresidente), Mario Mantovani (vicepresidente), Lara Wolters (vicepresidente), Maravillas Abadía Jover, Pascal Canfin, José Cepeda, Ton Diepeveen, Mario Furore, Mary Khan, Sergey Lagodinsky, Ilia Lazarov (per Emil Radev a norma dell'articolo 216, paragrafo 7), Lukas Mandl, Arkadiusz Mularczyk, Piera Pascale, Kira Marie Peter-Hansen, Gheorghe Piperea, René Repasi, Krzysztof Śmiszek, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Michał Wawrykiewicz, Dainius Žalimas, Alessandro Zan.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 6 ottobre 2025

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati
COM(2025)0580 del 16.7.2025 – 2025/0580(CNS)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 24 settembre 2025 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[2] della proposta di direttiva del Consiglio recante rifusione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato il gruppo consultivo ha concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER	E. FINNEGAN	D. CALLEJA CRESPO
Giureconsulto	Giureconsulto	Direttrice generale

[2] Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.